

	 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO "VIALE VEGA" V.LE VEGA, 91 - 00122ROMA (RM) – tel. 0656304550- Cod.Fiscale: 97199630589 E-mail: rmic8fn00p@istruzione.it Pec: rmic8fn00p@pec.istruzione.it Codice Istituto RMIC8FN00P	
---	---	---

Decreto n. 641

Roma, 11/03/2020

Oggetto: **Attivazione dei contingenti minimi per i collaboratori scolastici in presenza, come da nota MIUR n. 323 dell'10/03/2020**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'art. 4, dall'art. 4, cm. 1 lett. a) del DPCM 01.03.2020

Vista la nota MIUR n. 278 del 06/03/2020

Vista la nota MIUR n. 279 del 08/03/2020

Tenuto conto delle dichiarazioni del personale relative: patologie che rendono maggiormente esposti al contagio da Covid-19; di essere genitore di figli impossibilitati alla frequenza dell'asilo nido o della scuola dell'infanzia; di essere residente fuori del Comune di Roma e di utilizzare abitualmente i mezzi pubblici per il tragitto casa-lavoro

Visto il decreto dirigenziale n. 639 del 9.03.2020

Vista la Nota MIUR n. 323 del 10/03/2020

Constatata l'avvenuta pulizia dei locali dell'Istituto

DISPONE

- l'annullamento in autotutela del decreto dirigenziale n. 639 del 9.03.2020 per le mutate disposizioni ministeriali;
- che vengano garantiti in servizio da parte del personale ATA esclusivamente i servizi essenziali non correlati alla presenza degli alunni, ovvero:
- n. 3 collaboratori al giorno nella sede centrale di Viale Vega, con eventuale spostamento di 1 unità nel caso sia necessaria l'apertura del plesso Quinqueremi.
- la reperibilità dei collaboratori non in turnazione, nel caso di assenze o necessità non procrastinabili;

I turni di alternanza sono stabiliti con integrazione al piano delle attività degli ATA predisposto dalla DSGA, allegato al presente decreto.

Ai sensi della nota n. 323 del 10/03/2020, "solo dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.). La norma di cui all'art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio".

Le disposizioni del presente decreto valgono fino al 03/04/2020, salvo nuove disposizioni ministeriali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ferdinando Sciacca

(firma autografa sostituita a mezzo stampa)